

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**

**...Legislatura regionale**

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2013.0024547/A**

Del: 09/12/2013 13 54 12

Da: CR A SERASS

**Proposta di legge  
iniziativa dei Consiglieri**

**FOGLIA, MAISTO, OLIVIERO, TOPO e**

.....

**Modifiche alle LR 9/2002 e 17/1996 in materia di  
“Nomine e designazioni di competenza della Regione Campania” e di “Co.Re.Com.”**

ALLEGATA LEG. 7/A  
REG. CO.RE. N. 491

Ser. Ass.  
12/12/2013

## ARTICOLATO DELLA PROPOSTA DI LEGGE E ALLEGATI

### Articolo unico

1. **All'art. 3 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:**
  - a) al comma 1, le parole "sette componenti" sono sostituite dalle parole "tre componenti";
  - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. Il Presidente del CO.RE.COM. è eletto dal Consiglio regionale nell'ambito di una terna definita dal Presidente della Giunta Regionale d'intesa col Presidente del Consiglio Regionale. Gli altri componenti sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.>>
  - c) al comma 3, le parole "due anni" sono sostituite dalla seguenti "cinque anni".

2. **L'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17, è sostituito dal seguente:**  
<<Art. 3 (Competenze). - 1. In attuazione di quanto prescritto dall'articolo 47, comma 1, lettera e), dello Statuto della Regione Campania, il Presidente della Giunta regionale effettua le nomine di competenza della Regione riguardanti:
  - a) i componenti di organi monocratici e collegiali che esercitano funzioni di indirizzo, governo, amministrazione e gestione in enti, aziende e organismi regionali comunque denominati;
  - b) i componenti di organi monocratici e collegiali delle società e delle fondazioni regionali.2. Nei casi in cui le leggi e gli statuti degli enti, delle aziende e degli organismi regionali attribuiscono alla Giunta regionale le nomine di cui al comma 1, queste sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della stessa.  
3. In attuazione di quanto prescritto dall'art. 26, comma 4, lettera e), dello Statuto regionale della Campania, sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale le nomine di competenza della Regione riguardanti:
  - a) i componenti di organi monocratici e collegiali che esercitano funzioni di controllo e garanzia negli enti, aziende o organismi regionali indicati nell'Allegato A;
  - b) il difensore civico presso la Regione Campania, la Commissione pari opportunità, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza ed i componenti delle consulte, degli osservatori, delle commissioni e dei comitati indicati nell'Allegato B.4. Restano attribuite agli enti, associazioni ed organismi rappresentati le nomine dei propri rappresentanti in collegi nell'ambito di enti ed organismi, comunque denominati, aventi natura consortile o di associazione rappresentativa.  
5. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i riferimenti contenuti nelle leggi dello Stato, nelle leggi regionali e negli statuti degli enti, delle agenzie e degli organismi regionali a nomine di competenza della Regione, senza ulteriore specificazione, si interpretano, ove possibile, in conformità ai commi 1 e 3. Nei rimanenti casi le nomine sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale quale rappresentante della Regione Campania.>>

2. **L'art. 7 della Legge Regionale 17 agosto 1996, n. 17, è sostituito dal seguente:**  
<<Articolo 7 (Gradimento consiliare). - 1. Tutte le nomine di competenza del Presidente della Giunta e della Giunta riguardanti i componenti di organi monocratici e collegiali in enti, organismi, aziende, società e fondazioni regionali sono soggette al gradimento consiliare di cui all'art. 48 dello Statuto, secondo le procedure definite dal Regolamento del Consiglio regionale.>>

3.

\*\*\*\*\*

## Allegato A

Enti, aziende e organismi regionali (art. 1, comma 3, lett. a)

Consorzi di bonifica

Ufita  
Aurunco  
Bacino Inferiore del Volturno  
Sannio Alifano  
Conca di Agnano e dei Bacini Flegrei  
Paludi di Napoli e Volla  
Comprensorio Sarno  
Destra del Sele  
Paestum - Sinistra del Sele  
Vallo di Diano e Tanagro  
Velia - Bonifica del Bacino dell'Alento

Enti parco regionali e riserve naturali della regione

Campi flegrei  
Partenio  
Matese  
Bacino idrografico fiume Sarno  
Monti Lattari  
Monti Picentini  
Rocca Montina e foce Garigliano  
Taburno - Camposauro  
Colline metropolitane Napoli  
Riserva foce Volturno-costa di Licola e lago Falciano  
Riserva foce Sele-Tanagro e monti Eremita  
Marzano

Enti vari

Enti per la promozione del turismo

Ente Ville vesuviane

Napoli  
Caserta  
Benevento  
Avellino  
Salerno

Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

Napoli  
Amalfi  
Capri  
Castellammare di Stabia  
Cava de' Tirreni  
Ischia e Procida  
Maiori  
Paestum  
Pompei

	Positano
	Pozzuoli
	Ravello
	Salerno
	Sorrento-Sant'agnello
	Vico Equense
Aziende per il diritto allo studio universitario	Federico II
	Suor Orsola Benincasa
	Parthenope
	L'Orientale
	Seconda Università Napoli
	Salerno
	Benevento
Istituti autonomi case popolari	Napoli
	Caserta
	Avellino
	Benevento
	Salerno
Aziende sanitarie locali	Napoli 1
	Napoli 2 nord
	Napoli 3 sud
	Caserta
	Avellino
	Benevento
	Salerno
Aziende ospedaliere	"S. Giuseppe Moscati" - Avellino
	"Gaetano Rummo" - Benevento
	"S. Anna e S. Sebastiano" - Caserta
	"Antonio Cardarelli" - Napoli
	"dei colli" - Napoli
	"Santobono - Pausillipon" - Napoli
	"S. Giovanni di Dio e Ruggi d' Aragona" - Salerno
Aziende ospedaliere universitarie	"Federico II"-Napoli
	"SUN"-Napoli

#### **Allegato B**

Consulte, osservatori, commissioni e comitati (art. 1, comma 3, lett. b)

Consulte regionali	Consulta regionale per l'emigrazione
	Consulta regionale per l'immigrazione extracomunitaria
	Consulta regionale per gli anziani

Osservatori  
Commissioni

Consulta regionale femminile  
Consulta regionale della cooperazione  
Consulta regionale per la bonifica  
Osservatorio regionale sullo spettacolo  
Commissione regionale per il lavoro  
Commissione regionale per l'artigianato  
Commissioni Provinciali per l'artigianato  
Commissione regionale realizzazione parità  
diritti ed opportunità tra uomo e donna  
Commissione consultiva regionale  
Carburanti

Comitati

Comitato consultivo regionale Aree naturali  
protette  
Comitato per la pace e per i diritti umani  
Comitato regionale per le pari opportunità  
Comitato Misto Paritetico Servitù Militari  
Comitato Misto Forze Armate per i rapporti  
con la Regione  
Comitato dei Garanti

## Relazione Illustrativa

La Giunta e il Consiglio della Regione Campania sono competenti – ora l'una, ora l'altro, ora entrambi – per la nomina di tutti o parte dei componenti di organi di numerosi enti ed organismi operanti in ambito regionale. La struttura di questi enti ed organismi è disciplinata per lo più da leggi regionali ma, talvolta, anche da leggi statali (come ad esempio per gli Istituti autonomi case popolari e per la Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato).

Si tratta di oltre 100 enti e società, tutti individuati nel DPGR n. 310/2012 (ad eccezione dei sopradetti enti statali) cui vanno aggiunti 16 fra Garanti, Consulte e altri organismi di giudizio e consulenza istituiti a livello regionale.

Negli Enti di gestione, nelle Società e Fondazioni regionali e negli Enti del SSN sono presenti, per lo più e con qualche differenza, due tipologie di organi nominati da soggetti esterni:

- alcuni organi con funzioni di rappresentanza/gestione/management (Presidente, Consiglio di amministrazione o Comitato direttivo/di indirizzo/tecnico, Giunta esecutiva, nonché Direttore); talvolta coesistono tre di questi organi, altre volte essi sono solo due, altre volte ancora (come nelle Aziende del SSN e in alcune Agenzie) uno solo (il Direttore o Segretario generale).
- altri organi con funzioni di controllo (Collegio dei Sindaci oppure Collegio dei Revisori).

Gli Organismi di Garanzia e Consulte sono invece tendenzialmente costruiti intorno ad un unico organo collegiale di nomina esterna, titolare delle funzioni di garanzia/consulenza, mentre eventuali altri soggetti con compiti di segretario o direttore sono frutto di mere decisioni organizzative interne.

Le modalità di nomina di questi organi risentono di vari fattori: dalle funzioni dell'ente od organismo alla sua natura associativa/rappresentativa o istituzionale. Per esempio, negli enti ed organismi associativi/rappresentativi la scelta dei componenti dell'organo collegiale comunque denominato (consiglio, comitato direttivo, o altro) è almeno in parte rimessa agli enti/categorie rappresentati.

In tutti i casi, comunque, un ruolo significativo nelle nomine (tutte o parte) spetta al Presidente della Giunta, in diversi casi previa delibera della Giunta. Questo vale soprattutto per le nomine dei componenti/titolari degli organi di management, anche se non mancano casi in cui la Giunta nomina anche componenti del Collegio dei sindaci/revisori, e questa è anzi evenienza normale per le Società e Fondazioni regionali.

Al Consiglio regionale sono affidate essenzialmente due tipologie di nomine/designazioni:

- indicazione di uno o più componenti del Collegio che costituisce l'organo principale dei Garanti/Consulte/Commissioni consultive
- indicazione di uno o più componenti dell'organo che, all'interno dell'ente, ha funzioni di controllo (Collegio dei Sindaci o dei Revisori).

Va tuttavia segnalato che la legislazione sia regionale che statale presenta, in materia, difformità da caso a caso. E va anche segnalato che nei casi in cui la disciplina sull'ente e suoi organi è dettata da legge statale (Aziende del SSN) anziché regionale la normativa fa, talvolta, genericamente riferimento alla Regione, senza specificare se la nomina/designazione del componente sia di competenza della Giunta o del Consiglio. Anche la normativa statutaria sulle nomine degli organi di alcune Fondazioni regionali (CIVES, Bioforme e MIDA) fa generico alla nomina della Regione.

\*\*\*\*\*

La materia delle nomine dei componenti di enti ed organismi pubblici nella Regione Campania trova disciplina in tre fonti regionali di rilevanza generale: Statuto, Regolamento del Consiglio regionale e Legge regionale n. 17/1996.

Lo Statuto regionale reca in proposito due norme:

- 26, comma 4, lett. e), per il quale "Il Consiglio regionale...decide sulle nomine attribuite

espressamente alla sua competenza ed esprime parere su quelle di competenza della Giunta regionale, nei casi e nelle forme previsti dalla legge regionale;”

- Art. 48 (Gradimento consiliare sulle nomine), il cui unico comma recita: “Sulle nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta, il Consiglio regionale esprime il suo gradimento, che deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il gradimento si intende espresso in senso positivo. Se il Consiglio si esprime in senso contrario, il Presidente della Giunta può comunque confermare le nomine dandone comunicazione motivata al Consiglio.”

Il Regolamento del Consiglio regionale, all’art. 24, precisa la procedura da seguire per il gradimento consiliare di cui all’art. 48 dello Statuto, e articola il procedimento di “gradimento” in due fasi:

- parere della Commissione competente, da esprimere entro 10 giorni dall’assegnazione ad opera del Presidente del Consiglio;
- deliberazione definitiva di “gradimento” ad opera dell’Assemblea del Consiglio, entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Giunta.

Infine viene in considerazione la LR 7 agosto 1996, n. 17 recante “Norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania”. Questa legge (come modificata dalle successive LR nn. 1/2002 e 8/2004<sup>1</sup>) detta una serie di norme da considerare – salvo eventuali disposizioni speciali applicabili a singoli enti – tuttora valide, quali quelle degli artt. 4-6 in materia di incompatibilità, pubblicità e presentazione delle candidature, o quelle degli artt. 9-14 in tema di prorogatio, scadenza per fine legislatura, divieto di cumulo di incarichi, decadenza e revoca, sospensione, ecc.

Va anche subito chiarito, però, che alcune disposizioni di questa legge risultano invece implicitamente abrogate dalla nuova disciplina statutaria. In particolare, è da intendere come superato il principio generale dell’art. 3 della LR n. 17/1996, secondo il quale la competenza generale su nomine e designazioni era del Consiglio mentre spettavano alla Giunta solo le nomine e designazioni ad essa espressamente attribuite dalle leggi o altri provvedimenti. Oggi lo Statuto ha, come visto, sancito il principio inverso, per cui la competenza generale è del Presidente della Giunta mentre spettano al Consiglio solo le nomine ad esso espressamente attribuite;

Andrebbe invece meglio precisato il raccordo tra art. 7 della LR 17/1996 e art. 48 dello Statuto, come integrato dall’art. 24 del Regolamento del CR. L’art. 7 della LR del 1996 prevedeva che tutte le nomine di competenza della Giunta fossero assegnate, per un parere, alla competente Commissione consiliare, e – secondo la prassi applicativa fino al 2009 – configurava un procedimento consultivo che si apriva e si esauriva in Commissione. Viceversa l’art. 48 dello Statuto, entrato in vigore nel 2009, così come integrato dall’art. 24 del Regolamento del CR, configura un procedimento per il “gradimento consiliare” articolato in due fasi: prima il parere della Commissione (che ha quindi carattere istruttorio o referente per il Consiglio), poi la discussione e deliberazione finale di “gradimento in Assemblea. Ove si ritenga che l’art. 48 dello Statuto valga per qualsiasi nomina di competenza della Giunta, allora la nuova procedura in due fasi va intesa come sostitutiva di quella preesistente della legge del 1996, basata sul solo parere della Commissione.

\*\*\*\*\*

Nell’ambito di una forma di governo regionale tendenzialmente presidenziale - quale quella delineata dalla riforma del titolo V della Costituzione e fatta propria dallo Statuto della Regione Campania del 2009 – appare opportuno e logico assumere, a base della distinzione tra nomine di competenza del Presidente della Giunta (e della Giunta) e nomine di competenza del Consiglio, il seguente criterio:

<sup>1</sup> In particolare si vedano per la LR 15/2002 gli artt. 22, comma 4, art. 32 e art. 44, comma 2; per la LR 8/2004 l’art. 2, comma 12.

a) Attribuzione al potere di governo (Presidente della Regione e, ove previsto da norme specifiche, Giunta) delle nomine:

- di coloro che, negli enti, aziende, società, fondazioni ed altri organismi regionali sono preposti ad attuare le politiche/indirizzi regionali e a gestire le funzioni/servizi in ambito regionale. Tali sono essenzialmente i Presidenti degli enti, i componenti di Consigli di amministrazione/gestione e di Giunte esecutive, i Direttori/Segretari generali;
- dei componenti degli organismi monocratici o collegiali di controllo e garanzia interni alle società e fondazioni regionali (collegi di sindaci o revisori): appare infatti ragionevole che siano Presidente della Giunta e Giunta (in quanto organi di governo dell'ente Regione, proprietario e responsabile della gestione di queste società e fondazioni) a scegliere in società e fondazioni non solo i componenti degli organismi di indirizzo e gestione, ma anche di quelli di controllo interno.

b) Attribuzione al Consiglio regionale, quale organo legislativo e di indirizzo/controllo politico, delle nomine:

- dei componenti di garanti, consulte, osservatori e commissioni con funzioni di giudizio, controllo e garanzia;
- dei componenti degli organismi monocratici o collegiali che, negli enti, aziende ed altri organismi regionali diversi da società e fondazioni, hanno funzioni di controllo/garanzia.

Devono naturalmente restare ai competenti enti e associazioni esterni le nomine di propri rappresentanti in collegi generali di enti a struttura associativo/rappresentativa.

I criteri sopra descritti già oggi appaiono seguiti in diversi casi. Numerose sono tuttavia le eccezioni, che appaiono talvolta frutto non di scelta voluta e sistematica, ma di casualità. Anche di qui viene, perciò, la necessità di intervenire sulla LR 17/1996 per adeguarne il tenore alla logica del nuovo Statuto regionale, profittando dell'occasione per dare un assetto sempre coerente e razionale alla ripartizione delle nomine fra Presidente della Giunta (e Giunta) e Consiglio regionale.

A tal fine, si prospettano le allegate nuove norme, volte a sostituire gli articoli 3 e 7 della LR 17/1996, ormai superati e implicitamente abrogati.

Offaltero PD (TOPO)  
Chilgiano PSE (OLIVIERO)  
Zetwoferi (FOGLIA)  
Pulhul (CARRA MULLA)